ISTRUZIONE DIRETTIVA

PER

LA VISITA PASTORALE

INTIMATA

COL MANDAMENTO ARCIVESCOVILE

2 Febbrajo 1866.

UDINE

TIP. JACOB E COLMEGNA.

ISTRUZIONE DIRETTIVA

PER

LA VISITA PASTORALE

INTIMATA

COL MANDAMENTO ARCIVESCOVILE

2 Febbrajo 1866.

Avvertenza.

Affinchè la Visita Pastorale raggiunga lo scopo inteso dai sacri canoni, compendiati nelle Rubriche del Pontificale Romano, il Preposto della Chiesa da visitarsi avvertirà alle cose da farsi in preparazione alla visita, a quelle da eseguirsi in tempo della visita, e alle cose da compirsi dopo la visita.

CAPITOLO I.
Preparazione alla Visita.

1. Le principali cose da farsi prima della visita sono: l'Informazione da darsi al Vescovo, l'Ordinamento dei luoghi e delle cose da visitarsi, la Preparazione del popolo.

ARTICOLO I.
L'Informazione da darsi al Vescovo.

2. L'Informazione risguarda i Luoghi sacri col loro patrimonio, i Luoghi benedetti, le Persone, il Beneficio.

§. 1. I Luoghi Sacri.

3. Il Preposto della Chiesa preparerà in iscritto un cenno storico della sua Parrocchia, indicando specialmente l'epoca della fondazione canonica della Cura. Noterà i confini colle attigue Parrocchie, le variazioni che fossero in progresso di tempo av-

venute nel territorio giurisdizionale, i villaggi, le borgate, i casali distinti con propria denominazione. Ricorderà se la sua cura abbia vincolo di matrice, o di filiale con altre, e come questi vincoli e le prestazioni, sì attive che passive, che vi potessero essere annesse, vengano rispettate ed osservate.

4. In particolare poi farà la descrizione di ciascuna Chiesa compresa nella sua Parrocchia, cominciando dalla Parrocchiale. Noterà di ciascuna l'ubicazione, il Titolare, la dedicazione, gli altari che vi si trovano, e cui sono intitolati, le Cappellanie, le Pie Fondazioni, i Legati perpetui annessi ai medesimi, registrerà gli oneri infissi e lo stato del loro adempimento. Aggiungerà l'elenco di tutti gli Oratorii pubblici, e delle Cappelle private o domestiche, nelle quali per Indulto Pontificio si può celebrare la s. Messa. In appendice ricorderà le Chiese altre volte esistenti, ed ora o atterrate, o abbandonate, o convertite in usi laicali.

5. Se la Chiesa Parrocchiale non fosse abbastanza capace al concorso ordinario dei parrocchiani, accennerà se vi fossero mezzi probabili da poter tentarsi con speranza di buona riuscita, per eseguirne la conveniente ampliazione.

6. Renderà conto se le singole Fabbricierie abbiano Archivio proprio e bene ordinato per la custodia dei documenti e delle carte d'amministrazione; se la cassa e le cassette sieno bene assicurate e munite di doppia chiave.

7. Descriverà, come prescrive il Sinodo Provinciale, lo stato patrimoniale di ciascuna Chiesa in apposito foglio a stampa; renderà conto dell'assicurazione del patrimonio stesso, registrando specificatamente tutte quelle partite che non fossero debitamente assicurate; indicherà la rendita, compresi i proventi delle questue, e la spesa annuale: parimenti la cifra dei crediti arretrati, e le cagioni per cui sieno tuttora insoluti, e la cifra dei debiti, ed in ispezialità se ve ne fossero per Legati di Messe. Anzi presenterà un Prospetto separato delle Messe Legatizie e delle altre Pie obbligazioni delle singole Chiese. Avvertirà specialmente, se durante la sua reggenza sieno state accettate fondazioni di Messe perpetue senza un apposito Decreto dell'Ordinariato, essendo ciò proibito sotto pena d'interdetto con Decreto della S. Congregazione del Concilio 15 Gennajo 1639.

8. Riguardo all'amministrazione renderà conto se il Registro principale o Rotolo sia bene ordinato, e sienvi piantate e tenute le partite secondo le regole di una buona azienda: se nel Bollettario si facciano esattamente e volta per volta tutte le registrazioni; se sieno stati compilati i Conti annui di ciascuna Chiesa fino a tutto l'anno 1865, e spediti alla Commissione

Centrale per l' amministrazione dei Beni ecclesiastici. Indicherà l' epoca dell' ultimo Conto approvato, e se la Fabbricieria fosse in diffetto di compilazione spiegherà i motivi del ritardo.

9. Riguardo al maneggio, esaminati diligentemente i titoli di spesa, eliminerà tutti quelli, che fossero intrusi indebitamente, o perchè spettanti al Beneficio, o al Beneficiato, o ad altri, oppure perchè estranei alla canonica erogazione delle rendite ecclesiastiche.

§. 2. I Luoghi Benedetti.

10. Noterà l' ubicazione del Cimitero, la sua distanza dalla Chiesa Parrocchiale: se sia comune ad altre parrocchie; e se fuori del recinto benedetto sia assegnato luogo conveniente per la tumulazione dei bambini morti senza battesimo, e per coloro che non possono essere ammessi al beneficio della ecclesiastica sepoltura. Tali notizie darà di ciascun cimitero, se più ve ne avessero in parrocchia, facendo cenno altresì degli abbandonati o ridotti ad altri usi.

§. 3. Le Persone.

11. Formerà un elenco del Clero registrando il nome, il cognome, la patria, l' età di ciascuno, l' officio che esercita di Cappellano, Mansionario, Confessore, Maestro, e parimente di tutti gli altri Sacerdoti domiciliati in parrocchia e dei Chierici alla medesima appartenenti.

12. De personis quibuscumque in domo parrocchiali morantibus referet in scriptis nomen, cognomen, ætatem, patriam, ut Episcopus cognoscat utrum serventur sacrorum canonum, Synodorum Provincialis et Diœcesanæ decreta de cohabitatione mulierum.

13. Idem præstabit de singulis sacerdotibus et clericis. De unoquoque insuper significabit, utrum integre, absolute et sincere adhæreat in omnibus Romano Pontifici; præsertim vero quoad decisiones circa Principatum civilem Apostolicæ Sedis; utrum rectas et catholicæ doctrinæ conformes teneat sententias de mutua inter Sacerdotium et Imperium concordia, de libero et independenti Ecclesiæ regimine, de ejusdem potestate coactiva, de matrimonio christiano, de regularibus ordinibus et de religiosis familiis. Referat si ephemerides vel libros damnatos vel suspectos absque licentia, vel ex sola animi levitate legat; si colloquia misceat et conventicula inconsiderate frequentet, in quibus erroneæ temporis opiniones jactantur et vigent. Si quid aliud hac de re notatu dignum reccurrat, adjiciet.

14. Permagni refert in provisione beneficiorum accuratam habere sacerdotum notitiam, ut inter concurrentes dignior eligatur; ideoque Parochus, de cujuscumque indole, ingenio, propensionibus nuntiabit; utrum nimis vulgetur cum populo, utrum leniter vel aspere tractet; utrum curet se molliter vel affluentius vivere satagat; utrum navus sit vel segnis in muneribus explendis; utrum gravius æquo pertinax aut versatilis; utrum pacis amator vel contentionis fautor.

15. Quæ de Vita et honestate Clericorum per sacros canones et Synodos Provincialem et Diœcesanam sancita sunt prae oculis habeat, ut de singulis clericis nuntiet si tonsuram semper gestent, si comam seculi more vel nutriant vel discriminent, si vestes induant honestas et simplices atri coloris ita aptatas et demissas ut vestes interiores non appareant, et ultra genua descendant, nec seculi pompam et morem sapiant, si collari quod interulam tegat, collum circumcingant, si alia ad rem præscripta observent; si integrum servent sacrum patrimonium sibi constitutum, et si, quatenus opus fuerit, assumpserint et observaverint inscriptiones hypothecarias; si Missam celebrantes, vel aliquo sacro munere fungentes talari veste semper utantur; si decreta ab Archiepiscopo decessore lata sub die VII Kal. Sept. 1854, N. 556 in hac re custodiant.

16. Si frequenter salutari pœnitentiæ sacramento conscientiam expient; si tempus impendant in studia rerum divinarum, ac libros sacros et ecclesiasticos assidua manu versent, vel potius secularium rerum scriptores præoptent, si in recreationibus vetitas per sacros canones relaxationes fugiant; si etiam in honestis lusibus nimii quocumque ex defectu sint, vel alicui offensionem pariant; si frequenter in apothecis, quæ vulgo *Caffè* vocantur, immorentur; si commessationibus et potui indulgeant; si ære alieno gravati sint; si ad nundinas ventitent, vel sæpius extra parœciam vagentur; si mandata de theatris atque de ceteris in *Ordine* posita violaverint. Insuper denuntiabit si quis clericorum vel per se, vel per alios, vel quovis colore consociatus negotiationem exerceat; si tutelam, curationem, procurationem personæ laicæ non pauperis agat; si absque licentia venationi det operam, vel nimis ardenter incumbat; si quid aliud contra decretum a Synodo Diœcesana in Cap. — *De negotiis secularibus a clericis fugiendis* — pertractet; si cum mulieribus familiaritatem, vel nimiam cum laicis consuetudinem habeat, si absque licentia Episcopi puellas instituat.

17. Præ ceteris vero significabit quomodo quisque sacerdotum servet ea, quæ de Missæ celebratione a Diœcesana Synodo

præscripta sunt. Postremo referet de mutua inter omnes charitate, observantia et reverentia.

18. Si Parochus munere Vicarii Foranei fungatur, circa hæc omnia non tantum, sed etiam circa ea quæ specialiter in Cap. — *De Parochis* — in Synodo præscribuntur de singulis suæ regionis animarum Rectoribus significationem præstabit. De Parochis urbis Utinensis Parochus in officio senior hæc omnia significabit.

19. Parochus insuper referet de vita et honestate Procuratorum (Fabbricieri) Æditnorum, et aliorum laicorum qui Ecclesiis suæ parœciæ inserviunt. Scholarum Magistros et Magistras tum publice tum private pueros et puellas instituentes in indice dabit nomina, ætatem, statum, patriam, vitæ christianæ rationem, in imbuendis religione et pietate puerorum animis studium, in doctrina christiana tradenda sollicitudinem, in edocendo peritiam et dexteritatem adnotabit.

20. Riguardo alle Confraternite ne descriverà il titolo, l'epoca della istituzione, presenterà lo statuto o le Regole, noterà il numero degli aggregati; se avessero fondi o cassa comune informerà dell'amministrazione e del maneggio, indicherà gli oneri e il loro adempimento, e renderà conto dell'osservanza degli statuti.

21. Nell'indicare lo stato delle anime, oltre il numero complessivo, distinguerà il numero dei communicanti da quelli non ancora ammessi alla prima communione, e di questi avrà notati un per uno in apposito libro tutti i fanciulli e le fanciulle in età di frequentare la Dottrina Cristiana, divisi per Classi. Accennerà in appendice il numero delle persone acattoliche se ve ne fossero domiciliate in parrocchia.

22. Denotabit generatim quomodo vigeat et floreat in sua parœcia Vita Christiana; si opiniones a recto veritatis catholicæ tramite aberrantes repant; si loca honestati exitialia, si ludi, oblectationes publicæ, spectacula stato temporis circuitu, bonis moribus periculosa habeantur; si diebus dominicis et Festis nundinetur; si extent personæ pervulgatæ, doctrinis vel moribus offensionem dantes; si qui illicito convictu velut conjuges cohabitent; si conjuges discordia sejuncti vivant seorsum, et quibus modis tentata sit reconciliatio.

§. 4. Il Beneficio.

23. Informerà se il Beneficio sia di libera collazione Vescovile, se la presentazione o elezione sia di Patronato Ecclesiastico o Laicale, ed in tal caso cui si appartenga la collazione ed istituzione.

24. Formerà lo stato patrimoniale, cominciando dalla Casa canonica, e dei mobili del Beneficio; in esso si comprenderanno anche le decime, i quartesi, le primizie, i testatici e quant' altro fosse di ordinaria e periodica percezione. Registrerà gli oneri ordinarii di qualunque titolo. Aggiungerà in fine il provento approssimativo degl' *incerti*.

25. Renderà conto se nel territorio soggetto alla sua cura spirituale, altri beneficii abbiano il diritto al quartese e quali porzioni ne percepiscano, e viceversa se il suo beneficio ne ritrae nei territorii soggetti ad altre spirituali giurisdizioni; e se queste ed altre prestazioni attive o passive del proprio con altri beneficii siano fedelmente rispettate.

26. Farà similmente redigere gli stati patrimoniali di tutte le Rettorie, Cappellanie, Mansionario della parrocchia, annotando i proventi e gli oneri. Indicherà se alcuna fosse beneficio di vero nome curato o semplice, e di ciascuna poi chi ne eserciti il diritto di nomina e se lo eserciti a giusto titolo.

ARTICOLO II.
Ordinamento dei luoghi e delle cose da visitarsi.

27. Il Rettore della parrocchia esaminerà anticipatamente i luoghi e le cose da visitarsi per riconoscere se tutto sia ordinato conforme alle canoniche prescrizioni.

§. 1. La Chiesa.

28. La Chiesa all' esterno avrà sopra la porta lo Stemma Arcivescovile, e sul comignolo della facciata la croce. Baderà se sulle imposte delle porte, o sulla facciata, o sulle mura vi sieno affissi avvisi, e li farà staccare, non essendo permesso attaccare alle facciate delle Chiese nessun foglio in nessuna circostanza, fuorchè gli Avvisi ed Inviti sacri e i Mandamenti dell' Ordinariato.

29. Se vi sono alberi troppo vicini alla Chiesa saranno abbattuti; rinettato d' ogni intorno lo spazio; provveduto che lo stillicidio o l' ineguaglianza del suolo non rechi umidore alle muraglie, racconcio il tetto se n' abbisognasse. Nell' interno ripulite le muraglie e il pavimento, cancellando da questo se n' avesse, croci od altri simboli devoti perchè non sieno calpestati. Sieno le porte tutte munite di salde imposte con forti serrami; le finestre con vetrate difese al di fuori dalle reti, e le basse munite anche di ferriate. Campeggi l' imagine del Crocefisso sotto la volta della Cappella maggiore, o in luogo ad essa

vicino e cospicuo. Il Coro o presbitero, in ciò che abbisognasse, sia specialmente ristaurato, e separato dalla Chiesa mediante i cancelli.

§. 2. Gli Altari.

30. Gli altari di qualsiasi materia costrutti devono essere fermi e fissi e non mobili; si ripuliscano, e si racconcino se hanno qualche guasto, si turino fori, finestrelle che vi fossero, non dovendosi negli altari altro riporre nè serbare fuorchè le sacre reliquie. Se sopra l' altare non vi fosse nè volta nè soffitto, dovrà esservi il baldacchino pensile o fisso, che protegga tutto l' altare. Nel dossale vi deve essere la croce, ed anche nei dossali mobili che vi si addattano nelle feste solenni.

31. La mensa dell' altare consecrata, oppure la pietra sacra entro incassata non devono essere smosse, nè infranti gli angoli unti nella consecrazione cogli Olii Santi; debbono avere intatto il sepolcrino, o il sigillo delle reliquie. La pietra sacra sia di conveniente larghezza, ed alquanto rilevata dal piano della mensa, sì da sentirla al tocco, e sia immediatamente coperta da una decente tela cerata. Sopra la mensa sienvi tre tovaglie di lino o di canape decenti non rattoppate che ricopranla affatto; abbia il leggio o i cuscini pel Messale, e le Cartaglorie incorniciate e difese da vetro. Ogni mensa abbia la propria sopraccoperta di lino o di bambagia, tutta di un solo colore o verde o cilestrino per riparare le tovaglie dalla polvere e dalle macule: sia mobile, dovendosi togliere affatto e non mai ripiegar sulla mensa quando si celebra la Messa.

32. Le imagini e le statue degli altari e le altre che vi fossero nella Chiesa, oltrecchè devono essere modeste e devote siano rinettate, e vi sia tolto od emendato ciò che fosse di men conveniente. Abbia ogni altare il suo Crocefisso non dipinto, ma di materia solida, e tutto figura di rilievo, ed almeno due candelieri colle sue candele; sieno solidi, decenti e puliti, non sieno di piombo. Le candele tutte che si accendono in Chiesa devono essere solamente di cera.

33. Dove si adoprano sopra la mensa gradini mobili per forniture festive, sieno addattati in modo che non ne restringano punto l' ampiezza. Si mettano fuori d' uso tutti quei vasi di fiori artefatti, ghirlande, festoni od altro fiorame, che sia guasto, logoro, sparuto, e questi e simili adornamenti non solo siano decenti, ma ordinatamente disposti sugli altari, sicchè sia tolto il pericolo di accendimento per i lumi, e si mantenga la schietta dignità e maestà del culto. Le lampade tutte della Chiesa sieno

nette e pulite, e convenienti sì per la forma che per il collocamento.

§. 3. Il Tabernacolo.

34. Specialissima cura prenderà il Rettore della Chiesa del Tabernacolo, in cui si custodisce il Santissimo Sacramento. Sia infisso all'altare e non mobile, sopravvestito al di fuori dal conopeo, o padiglioncino di setino candido, o di stoffa argentale o dorata senza fiori o rabeschi colorati. Abbia due portelle: l'esteriore colla chiave d'argento, da cui penda infilato un cordoncino di seta rossa, che ai due capi si sfiocchi in nappette d'oro. Sull'usciolino dopo le portelle sienvi le tendine di seta bianca, e tutto l'interno sia foderato della medesima stoffa. Sul piano interno del Tabernacolo siavi steso un corporale di lino candidissimo e bene insaldato. Presso al tabernacolo siavi un pulito vasello per il sacerdote, che amministra la Comunione. Arda continuamente dinanzi al Tabernacolo almeno una lampada. L'Ombrella per la Communione agli infermi sia in luogo decente o in Chiesa o nella Sacristia.

§. 4. Il Battistero e gli Olii Santi.

35. Il Battistero avrebbe ad essere collocato al lato destro della Chiesa in apposita cappelletta, nella quale vi avesse altresì lo stipo per gli Olii Santi, l'armadietto per le cose inservienti al Battesimo, ed il sacrario. Dovunque però per le condizioni locali della Chiesa sia posto il Battistero, la sua tazza o conca poserà convenientemente elevata sopra fermo piedestallo, e sarà dessa di marmo o di pietra viva, che non sia screpolata o porosa. Se la conca è d'altra materia abbia nel suo cavo un bacino di stagno o d'altro metallo con recente e perfetta stagnatura. Se la tazza o il bacino non sono divisi per contenere in uno spartimento l'acqua battesimale, e nell'altro quella che scola dalla testa del battezzando, siavi un bacile d'argento o di stagno o di metallo stagnato, unicamente a quest'uso, come dev'essere altresì il cucchiajo d'argento per infondere l'acqua del battesimo. La conca del Battistero sia munita di coperchio e si chiuda a chiave; la sua parte superiore si alzi in cupola o in cono tronco o in piramide esagona troncata, dalla cui sommità scenda un candido cortinaggio a vestire l'intera tazza. Abbia in cima, o sul muro della cappelletta il gruppo scolpito o dipinto di s. Giovanni Battista che battezza Nostro Signore. L'ingresso alla cappella o il Battistero stesso sia chiuso da cancelli.

36. Lo stipo degli Olii Santi, dove che sia, purchè in luogo conveniente, sarà decente e chiuso a chiave. I vasi siano d'argento o di stagno; abbiano al di fuori incise in carattere majuscolo le lettere distintive di ciascun Olio; ogni vaso abbia la sua borsetta di seta violacea in cui si serri con cordoncini dello stesso colore. Avvertirà il Parroco che vi sia una discreta quantità di bambagia in bioccoli, un candido pannilino ampio e fino da adoperarsi esclusivamente per il rito della veste battesimale, ed un vasetto di vetro o di majolica per il sale.

§. 5. Le Reliquie dei Santi.

37. Le Reliquie dei Santi siano nei loro rispettivi reliquiarii, muniti dei sigilli di ricognizione; e se ve n'avesse di chiuse solamente in carta non suggellata, o in altro modo negligentemente conservate provegga il Parroco al loro decoroso collocamento. I reliquiarii o le teche abbiano pulitezza di materia, di lavoro e di ornamento, e siano difese dal vetro. Tutte poi le reliquie colle loro autentiche si conservino in luogo asciutto e conspicuo, chiuso da due chiavi diverse, sia questo un apposito altare oppure uno stipo, dei quali le nicchie sieno foderate di setino rosso. Nè le reliquie dei Santi, e neppure quelle della Santa Croce possono essere riposte sopra il Tabernacolo.

38. Estenderà un accurato catalogo di tutte le Reliquie delle singole Chiese dividendolo in tre sezioni. Nella prima registrerà le reliquie che sono munite di autenticazione, citandone il documento; nella seconda quelle che hanno il nome del Santo, cui appartengono, ma non hanno l'autentica; nella terza le innominate e senza autentica; in appendice si noteranno, se ve ne fosse, le polveri, i frammenti, le scheggie di luoghi santi o di cose venerate per farne ciò che verrà deciso dal Vescovo. Esaminerà quelle autentiche che per vetustà fossero di difficile lezione, e ne trarrà copia da tenersi unita all'originale. Avvertirà per gli effetti del Decreto 23 Settembre 1780 (S. C. I.) di mostrare al Vescovo le autentiche di Vescovi *in partibus* non Cardinali, date *extra Portam Flaminiam* senza speciale delegazione Pontificia, e quelle sottoscritte dai soli Vicarii Generali. Avvertirà in fine che secondo l'altro Decreto 22 Febbrajo 1847 la pratica di separare le reliquie della Santissima Croce da quelle dei Santi è giusta e da seguirsi.

39. Aggiungerà la nota delle Indulgenze plenarie o parziali, perpetue o temporanee delle singole Chiese, e delle pie Confraternite, non che degli altari privilegiati, presentando il documento della concessione. Se di qualcuna non si avesse un au-

tentico rescritto esporrà gli argomenti, che vi fossero, a favore della sussistenza.

§. 6. Altre Suppellettili della Chiesa.

40. I Confessionali sieno collocati in luogo patente; abbiano i tramezzi tra il sedile e l'inginocchiatojo. Nel tramezzo sieno incassate le graticole bucherellate di metallo ben liscio e lustrante. Sopra ciascuna vi sia l'imagine di Gesù Crocefisso, e nell'interno del Confessionale la pagina dei casi riservati. La tendina violacea che cela la faccia del Confessore sia corta e non scenda fino allo sportello in modo da non potersi scernere qual persona vi sia dentro.

41. Esaminerà il Parroco se dentro d'ogni porta d'ingresso siavi la pila per l'acqua benedetta, se nulla manchi alla decenza e solidità del pulpito e delle cattedre di predicazione, che dovrebbero essere collocate dal lato del Vangelo; sarebbe altresì conveniente che l'Orchestra fosse riparata da gelosie che impedissero di vedervi i cantori. I banchi sieno disposti in modo da non riuscire d'ingombro, e si tolgano quelli che per la forma grossiera, o per essere intarlati e guasti sono alla Chiesa sconvenienti. Toglierà pure tutte le cassette se vi fossero, il di cui maneggio non sia esclusivo del Parroco e della Fabbricieria, eccetto quelle che per espresso comando dell'Ordinariato vi furono collocate.

§. 7. La Sagrestia.

42. Per lo stato interno ed esterno del fabbricato della Sacrestia ricorrono le osservazioni indicate al N. 29 per la Chiesa, avvertendo che non v'ha cosa tanto infesta alle suppellettili, che nelle sacristie devonsi conservare, quanto l'umidità, la muffa, il tanfo.

43. Nella sacrestia è da osservarsi lo stato dell'altare, o dell'armadio disposto a forma d'altare colla imagine di Gesù Crocefisso, dove il Sacerdote si veste per la Santa Messa e per le altre sacre funzioni. Sianvi gl'inginocchiatoi colle Tabelle della preparazione alla Messa incorniciate e difese dal vetro. Il lavamano, cavato a nicchia, abbia la sua piletta a cannella o di pietra o di metallo, e sianvi lì presso sciorinati gli asciugatoi di lino o di canape. In luoghi cospicui siavi il nome dell'Arcivescovo, il Calendario dell'anno, i Mandamenti dell'Ordinariato, la Tabella dei Legati, i libri pel registro dei sacerdoti celebranti e la Tabella delle sacre funzioni, delle quali se ne darà copia al Vescovo. Se nella sacristia avvi alcun Confessionale per i sor-

dastri, per i vecchi, per gl' infermicci sia come s' è detto al N. 40. Sienvi nella sacristia o nelle stanze attigue gli armadii, o almeno, dove ce n' ha poche i ripostigli distinti per tutte le suppellettili. Le scatole foderate di seta per tenervi le ostie e le particole è opportuno che si trovino nell' armadio dove si para il sacerdote.

§. 8. I Vasi Sacri e gli Oggetti preziosi.

44. Il ripostiglio o l' armadio pei vasi sacri ed oggetti preziosi dev' essere colla più scrupolosa diligenza munito con tutti i congegni dell' arte, affinchè questi non vengano derubati. I Calici abbiano almeno la coppa d' argento internamente dorata, e sieno tutti al di fuori inargentati; le patene pure d' argento dorate nella faccia superiore. Ogni Chiesa parrocchiale dee avere due Pissidi una maggiore, minore l' altra. La Pisside abbia la coppa d' argento affatto liscia, dorata al di dentro come i calici, inargentata per intero al di fuori, e sopra il coperchio s' alzi una piccola croce, sia rivestita fino al piede d' un conopeo di teletta d' oro, o d' argento, o di setino bianco. L' Ostensorio per l' esposizione abbia il sole d' argento internamente dorato, e la lunetta pure d' argento dorato, il restante almeno inargentato. Esamini il Parroco se le dorature e le inargentature sieno ben conservate. Nell' armadio pure si custodiranno in diverso compartimento i Reliquiarii d' argento che non contengono le teche, il Turibolo colla navicella ed il cucchiarino, le lampade, le croci d' argento e tutti gli altri oggetti forniti di metalli nobili e di cose preziose, il Parroco ne esamini lo stato e ne faccia il minuto ed esatto inventario da presentarsi al Vescovo. In apposita sezione di questo inventario saranno registrati i doni votivi preziosi, che fossero appesi in Chiesa.

§. 9. I Paramenti e la Biancheria.

45. L' armadio che contiene i sacri paramenti sia capace in modo che non abbiano a gualcirsi o a sfilacciarsi. Le pianete, le stole, i manipoli, le borse, i veli, i piviali, le dalmatiche e tonicelle non siano d' altro colore fuori dei cinque prescritti dalle Rubriche del Messale, e fra i drappi sono da preferirsi quelli che hanno un color solo senza fiori o rabeschi d' altro colore. Il tessuto dorato può adoperarsi pei tre colori bianco, rosso, e verde; il setino fulvo o color d' oro, il ceruleo, il cinereo, il roseo sono interdetti, come pure i parati di colori misti in modo che non campeggi distintamente un solo color princi-

pale, pel quale soltanto possono adoperarsi. Il velo umerale per il suddiacono può essere del colore del paramento, ma quello per la Benedizione e per la Comunione agl' infermi dev' essere di setino bianco. Esamini il Parroco i paramenti, che non devono essere insudiciati, intignati, sdrusciti, nè aver toppe d'altra tinta, o di ornato diverso, o unite in modo che risaltino le cuciture. Veda se hanno le croci ai proprii luoghi; se la pianeta e il manipolo abbiano le cordelle; se la borsa abbia nell' interno una fodera decente; e se il velo del calice, non essendo di setino, sia almeno foderato di seta. Quei parati o pezze e ritagli dei medesimi che più non si potessero adoperare, devono essere bruciati e le ceneri messe nel sacrario. Le berette — croci siano decenti, ed é sconveniente adoperare le smesse a riporvi il colaticcio della cera, o altro; egli è piuttosto da farne come dei ritagli dei paramenti.

46. L' amitto, il camice, il purificatorio, il corporale, la palla o animetta, le tovaglie degli altari devono essere di lino o di canape. L' amitto abbia nel mezzo trapunta a bianco la croce, e sia provveduto delle convenienti cordelle. Il camice sia ampio, e se ha finimenti di merletti non abbiano i soppanni di color rosso, ma nero. Il purificatorio sia di tela fina, il corporale e l' animetta insaldati. Può l' animetta essere superiormente coperta di setino ricamato, non però a nero nè a ricami funerei, e la parte inferiore di lino insaldato deve sporgere alquanto da ogni parte. Queste suppellettili, e gli altri addobbi, come i teli di seta bianca del baldacchino, i damaschi, i cortinaggi ed altro, le cotte e tutta la biancheria di Chiesa sia bene riposta negli appositi compartimenti, e ve ne sia uno speciale per la biancheria da mettersi in bucato. Abbiansi le zimarre pei sacerdoti forestieri, e quelle per il santese e gli altri inservienti. Di tutti i paramenti e suppellettili si farà l' inventario da presentarsi al Vescovo.

§. 10. I Libri Liturgici.

47. Ogni sacrestia dev' essere provveduta del conveniente numero di Messali in buono stato; siano tutti approvati, ed abbiano il *Proprium Missarum* novissimo della Diocesi. Siavi almeno un Rituale Romano, un Diurno per i Vesperi e nelle Chiese battesimali è bene che vi sia anche il Martirologio. Si tolgano affatto dalle sacrestie quei Breviarii o diurni stracciati, sudicii o altrimente indecenti, che talora vi si trovano. Se qualche Messale, Breviario, Diurno od altro libro liturgico tanto della Chiesa che dei sacerdoti non avessero alcuna approvazione, sono delegati in Città il Coadjutore della Curia Arcivescovile, e fuori i Vicarii

Foranei a collazionarli o farli collazionare cogli approvati, e segnarvi in fine l'approvazione. Nessuna Chiesa, nè alcun Sacerdote faccia acquisto d'ora innanzi di alcun libro liturgico, che non abbia la competente approvazione.

§. 11. Altre Suppellettili della Sacrestia.

48. Siavi il proprio ripostiglio per gli strumenti da tagliare le ostie e le particole, per le ampolette, i piattelli, i campanelli, la secchiolina dell'acqua santa col suo aspersorio. Abbiano i loro luoghi tutte le altre forniture di Chiesa, i parati di settimana santa e i funerei. Siavi la cassa per la cera, ed un luogo affatto separato per l'olio da bruciare, nè manchino quegli utensili, che servono a nettare e a tener pulite la Chiesa, la Sacrestia, le suppellettili e la mobiglia.

§. 12. Il Cimitero.

49. Esaminerà se il Cimitero sia chiuso d'ogni intorno dai muri, e se la porta abbia i cancelli da chiudersi a chiave; vedrà se la croce che sorge nel mezzo abbisogni di restauri. Lo farà ripulire, se fosse d'uopo, sradicare tutti gli alberi se n'avesse dentro al recinto, e li farà ardere sul luogo. Esaminerà le iscrizioni mortuarie, e se trovasse espressioni sconvenienti al luogo, le farà togliere o cancellare.

§. 13. Annotazione.

50. Ciò che si è notato della Chiesa Parrocchiale è da avvertirsi proporzionatamente di tutte le altre Chiese, Cappelle, Oratorii della Parrocchia.

51. Per il giorno della visita tutte le cose da visitarsi devono essere messe in vista, e disposte convenientemente in luoghi opportuni, restando messi fuori d'uso *ipso facto* tutti quegli oggetti di Chiesa che venissero consapevolmente sottratti alla Visita Vescovile, e minacciata la sospensione *a divinis* ai Rettori delle Chiese che prendessero ad imprestito qualsiasi oggetto, eccettuate le forniture della Cattedra Arcivescovile.

§. 14. La Casa Canonica.

52. Nell'ordinamento della Casa Canonica osserverà che per il ricevimento del Vescovo ogni cosa sia predisposta modestamente e decentemente, senza pompa o mondana lautezza. Rior-

dinerà, se n'avesse bisogno l'Archivio parrocchiale, si per rispetto alla conservazione dei libri e dei documenti, come anche per la loro serie. Gli atti che importano secreto d'Uffizio siano chiusi a chiave, e il loro registro sul Protocollo parrocchiale non sia che per numeri di riscontro; rivedrà il protocollo per rimediare, se vi fossero incorsi errori o lacune.

53. Avrà speciale avvertenza ai Registri canonici, cioè — *Liber Baptizatorum, Liber Confirmatorum, Liber Matrimoniorum, Liber Defunctorum, Liber Status animarum*, i quali tutti devono essere tenuti secondo le precise formule del Rituale Romano, ed in lingua latina. Che se per diffettosa consuetudine, contraria alle prescrizioni del Sinodo Diocesano fossero descritti in volgare, oppure con formule diverse, cominci tosto il Parroco a rimetterne l'osservanza, continuandoli in lingua latina e colle formole del Rituale. Pari avvertenza avrà pei Libri dei Nati, dei Matrimonii, dei Morti, e dell'anagrafi pegli atti civili, che devono essere tenuti secondo le stampiglie in uso e le pratiche in corso.

ARTICOLO III.

Preparazione del Popolo.

54. I frutti della Visita Pastorale saranno tanto più abbondanti, quanto maggiore sarà la sollecitudine e diligente la cura del Parroco a bene apparecchiarvi il suo popolo.

§. 1. Preparazione Comune.

55. A questo fine nei giorni antecedenti alla Visita lo verrà ammaestrando con apposite istruzioni. I principali argomenti dell'istruzione possono essere la persona del Visitatore, la Visita, e i Beni che ne derivano. Li ammaestrerà intorno al Visitatore, instruendoli dell'altezza della dignità Episcopale, dell'eccellenza e dell'ampiezza della sua autorità spirituale. Loro indicherà gli oggetti principali della visita, e specialmente quelli che risguardano la riforma dei costumi e il rinvigorimento della vita cristiana. Metterà in vista i beni che la visita apporta, e notantemente la grazia della benedizione pastorale, il conferimento del Sacramento della Cresima, le ampie facoltà largite ai Confessori, la concessione dell'Indulgenza Plenaria. Chiuderà sempre ciascuna istruzione raccomandando caldamente speciali preghiere per ottenere dalla Divina Bontà che la sacra visita apporti loro abbondantemente quei frutti di grazia e di benedizione, per cui fu dalla Chiesa istituita.

56. Nel decorso anno del Giubileo non essendosi potuto avere in tutte le parrocchie la santa missione, non mancherà il Parroco, se la sua parrocchia ne fosse rimasta priva, di procurare questo grande beneficio al suo popolo nei giorni antecedenti alla visita.

§. 2. Preparazione dei Fanciulli.

57. Il Parroco si occuperà per tempo, coadjuvato dai sacerdoti, dai maestri e dalle maestre di scuola, a bene istruire i fanciulli nella Dottrina Cristiana. Siccome poi non devono presentarsi alla Cresima fanciulli minori di sette anni, così instruirà i cresimandi specialmente intorno al sacramento che si dispongono a ricevere; e se ve n'avesse in età e condizioni tali da essere ammessi per la prima volta alla santa Comunione, farà pure a questi una speciale istruzione sopra i Sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia.

58. Tutti poi i fanciulli e le fanciulle, secondo l'età e il progresso del loro apprendimento, sappiano bene a mente le risposte della Dottrina Diocesana o nella lingua italiana, oppure nella traduzione in dialetto, importando molto che ciò che è necessario a sapersi per accostarsi bene disposti ai santi Sacramenti sia impresso nella memoria con formule precise, determinate e costanti, affinchè nella mente dei fedeli le verità della fede e della legge di Cristo non vengano ad attenuarsi e a confondersi, con pericolo che vi s'inframmischi il dubbio o l'errore. Oltre all'apprendimento a memoria avrà la paziente e perspicace diligenza d'insinuare e d'imprimere negli animi loro quelle brevi, chiare ed acconce riflessioni principalmente per via d'esempi, di similitudini, di confronti, che ajutino, dichiarino e raffermino le cose apprese.

CAPITOLO II.

La Visita.

59. La Visita procede secondo le Rubriche del Pontificale Romano, e le dichiarazioni del Mandamento Arcivescovile. Le cose a cui non è segnato dalle Rubriche il tempo fisso si tratteranno a beneplacito del Vescovo, e secondo le speciali circostanze di luogo e di tempo.

§. 1. La Venuta dell'Arcivescovo.

60. Il Parroco per il giorno dell'arrivo dell'Arcivescovo avrà apparecchiato nella sua Casa Canonica il conveniente e modesto alloggio, ed avrà disposto per un frugale trattamento.

61. All'ora stabilita si troverà col suo Clero in abito ecclesiastico in quel luogo della sua Parrocchia, in cui secondo la consuetudine suole incontrarsi il Vescovo, quando viene a farne la visita canonica. Ne farà avvertita la Magistratura locale ed anche il popolo, ma non vi si trasferirà processionalmente. All'arrivo dell'Arcivescovo pronuncierà il riverenziale saluto in semplici e brevissime parole, e poscia accompagnerà l'Arcivescovo alla Casa Canonica.

§. 2. La Sacra Funzione.

62. Nell'ora determinata per recarsi in Chiesa si farà la processione secondo le Rubriche. Alla porta della Chiesa sarà apparecchiato il tappeto ed i cuscini col Crocefisso da baciarsi dal Vescovo. Entrati in Chiesa, la funzione procederà secondo l'ordine del Pontificale.

63. Al Vangelo della Messa il Parroco farà l'Omelia al popolo alla presenza dell'Arcivescovo, mantenendosi in una discreta brevità.

64. Nel tempo della santa Comunione la gente sarà distribuita in modo che confusamente non s'impedisca, e perciò il Parroco destinerà apposite persone che con buone e discrete maniere mantengano l'ordine. Le torcie o almeno le candele accese accompagneranno il Vescovo mentre amministra la Comunione.

65. Quando sarà giunta l'ora della Cresima il Parroco metterà dei custodi alle singole porte della Chiesa, affinchè le tengano chiuse dal principio alla fine di ciascuna muta di cresimandi, e li istruirà perchè in questo loro ufficio non prendano abbaglio.

66. Interrogherà i fanciulli e le fanciulle nella Dottrina cristiana in presenza ed a beneplacito dell'Arcivescovo.

67. Accompagnerà l'Arcivescovo nella Visita che farà della Chiesa e delle cose tutte, rispondendo alle domande che gli venissero fatte, e tenendo conto di tutte le osservazioni per valersene opportunamente; essendovi talvolta degli appunti, che, quantunque sia conveniente e doveroso approfittarne, non fa mestieri però di intimarli espressamente nei Decreti di riforma.

§. 3. L'Udienza.

68. Quando sarà il tempo stabilito per l'udienza, sia prima o dopo la sacra funzione, il Parroco presenterà all'Arcivescovo l'Informazione, di cui all'Art. I, coi documenti ivi accennati, cioè: Lo Stato patrimoniale della Chiesa, il Prospetto delle par-

tite non assicurate debitamente, il Prospetto delle Messe legatizie (7); il Rotolo, il Bollettario e l'ultimo conto approvato (8); il catalogo del Clero (11); la nota delle persone dimoranti nella Casa Canonica (12); il catalogo dei Maestri e delle Maestre (19); lo Statuto e le Regole delle Confraternite (20); il catalogo dei fanciulli e fanciulle in età di frequentare la Dottrina Cristiana (21); lo Stato patrimoniale del Beneficio parrocchiale (24), e degli altri Beneficii (25), e delle Rettorie, Cappellanie, Mansionerie (26); il catalogo delle Reliquie (38); la nota delle Indulgenze (39); la Copia della Tabella dei Legati, e quella della serie e dell'ordine delle sacre funzioni, i libri di registro dei sacerdoti celebranti (43); l'Inventario dei vasi sacri (44), e dei paramenti e delle suppellettili (46); il Protocollo parrocchiale (52), ed i libri dei registri canonici e civili (53), e i Decreti di Riforma intimati dall'Ordinario nell'ultima visita pastorale.

69. Il Parroco nello scrutinio, oltre all'informazione in iscritto, denunzierà in virtù della santa obbedienza intimatagli dall'Arcivescovo tutto ciò che in particolare fosse da notarsi riguardo alle persone e alle cose dichiarate dal N. 13 al 19, ed al N. 22.

70. Dopo il Parroco, secondo l'ordine degli officii, tutti i Sacerdoti ad uno ad uno, si presenteranno allo scrutinio secreto in abito ecclesiastico e tonsura clericale. Ogni Sacerdote, compreso lo stesso Parroco, presenterà una nota cronologica, da lasciarsi in mano dell'Arcivescovo, degli Officii o ministeri ecclesiastici e di altre occupazioni avute, indicando i rispettivi luoghi sia in Diocesi sia fuori, dal tempo in cui fu ordinato sacerdote sino al tempo della presente visita. Tutti quei sacerdoti poi che avessero ottenuto qualsiasi grazia, favore, privilegio, indulto, facoltà, concessione, titolo dalla s. Sede Apostolica, sia direttamente, sia mediante la Curia Arcivescovile, ne daranno la nota all'Arcivescovo e presenteranno i rescritti. I confessori poi devono essere parati a sostenere l'esame sulle materie dommatiche e morali.

71. I sacerdoti dovranno per l'obbligo di coscienza, e per volere dell'Arcivescovo denunziare nello scrutinio, senza riguardo a persone, tutte quelle cose che richiedessero l'autorità Arcivescovile per essere corrette o riformate.

72. All'udienza dell'Arcivescovo saranno ammesse le persone, che la dimandassero, e al tempo stabilito il Parroco le annunzierà per ottenere la licenza di presentarle.

73. Il Parroco a tempo opportuno introdurrà, ad ossequiare l'Arcivescovo, i Fabbricieri, i Priori delle Confraternite, il Santese e gl'inservienti di Chiesa e tutte le persone che abitano la Canonica.

74. Terminata del tutto la Visita, volendo partire l'Arcivescovo, il Parroco col Clero lo accompagneranno fino alla carrozza.

§. 4. Appendice per i Reverendissimi Capitoli.

75. Quanto venne fin quì descritto da farsi dal Parroco, ed al N. 18 dal Foraneo, si appartiene eziandio ai Reverendissimi Capitoli riguardo alla Parrocchia della loro Chiesa Capitolare, e riguardo alle persone dei Rettori delle parrocchie della loro Forania.

76. Inoltre presenteranno all'Arcivescovo una copia dello Statuto Capitolare, ed in apposito prospetto descritte le loro prebende, i Canonicati, la natura e la qualità dei medesimi, i nomi di quelli che ne sono in possesso. Sarà notificata la rendita di ciascuno.

77. Nello stesso o in altro prospetto descriveranno tutti gli altri beneficiati del loro gremio residenziali, o non residenziali, con cura o senza cura. Metteranno in catalogo tutte le semplici Cappellanie, o Mansionerie, o Pie Fondazioni, presentandone lo stato patrimoniale, la rendita, gli obblighi inerenti ed il loro adempimento, e notificheranno i rispettivi officianti, nonchè tutti gli altri sacerdoti o chierici, e tutte le altre persone stipendiate od inservienti alla Chiesa Capitolare.

78. Oltre l'informazione dello stato della loro Chiesa sulla norma di quanto si è detto per le parrocchiali, esporranno diligentemente l'ordine delle divine uffiziature e delle distribuzioni quotidiane.

79. In apposito quadro notificheranno le Cure o Vicarie annesse ai Capitoli, col titolo delle Chiese loro soggette, ed il nome degli attuali Vicarii Curati Rettori delle medesime. Distingueranno e dichiareranno per ciascheduna se l'annessione sia rimasta al presente soltanto un titolo di diritto, e non di attuale possesso e di fatto; e per quelle Chiese che sono vacanti, accenneranno lo stato delle medesime in quanto al fatto ed al possesso, quale si trovava immediatamente prima dell'ultima vacanza.

80. Al Preside del Capitolo spetterà nello scrutinio secreto di presentare l'informazione particolare intorno a ciascuno degli indicati ai N.i 76, 77, secondo le norme segnate dal N. 13 al 19, ed in relazione al Cap. XIV del Sinodo Provinciale, ed al Cap. XVII — *De Canonicis* — del Sinodo Diocesano.